numero

Bellinzona

4884 fr 1 5 novembre 2014

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Sezione sorveglianza del mercato del lavoro
Holzikofenweg 36
3003 Berna
valerie.berger@seco.admin.ch

Procedura di consultazione sull'ottimizzazione delle misure collaterali

Egregio Signor Consigliere federale,

con soddisfazione prendiamo atto della concretizzazione delle proposte scaturite dal gruppo di lavoro – presieduto dalla Segretaria di Stato dell'economia Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch – che era stato incaricato, il 2 luglio 2013, di analizzare il funzionamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone e le possibili modalità di intervento.

Diverse delle proposte presentate o sostenute dal Canton Ticino erano state approvate dalla maggioranza dei partecipanti al gruppo di lavoro e sono ora state riprese nel progetto di legge federale posto in consultazione riguardante un'ulteriore ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone.

Ne discende che il nostro giudizio sulle misure proposte che hanno una duplice natura e riguardano, da un lato, le possibilità di miglioramento a livello legislativo e, dall'altro lato, la possibilità di miglioramento nell'attuazione, è complessivamente favorevole. Sottolineiamo però che ai nostri occhi il presente disegno di legge rappresenta una tappa intermedia. Alcune delle misure valutate dal gruppo di lavoro della SECO e contenute nel rapporto del febbraio 2014 non sono infatti per ora state concretizzate e dovranno essere nuovamente considerate nell'ambito di un'ulteriore revisione delle misure di accompagnamento.

Condividiamo l'opinione della SECO, secondo cui – indipendentemente dalle modalità di attuazione dell'iniziativa popolare "Contro l'immigrazione di massa" e dall'influenza che questa avrà sulla forma delle misure collaterali – vanno esplorate tutte le possibilità di miglioramento possibile delle attuali misure sia a livello legislativo sia sul piano esecutivo. Inutile ricordare a questo proposito la particolare situazione, ormai nota, del mercato del lavoro del Cantone Ticino e il fatto che per poter contrastare in modo efficace gli abusi occorrono strumenti sempre più performanti.



Aggiungiamo che molto verosimilmente sarà opportuno mantenere le misure di accompagnamento anche dopo l'attuazione del nuovo art. 121a Cost. Questo per garantire il necessario controllo (anche solo a campione) successivo all'esame preventivo delle condizioni di lavoro e di salario nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di soggiorno.

In merito ai punti essenziali del disegno di legge osserviamo quanto segue.

A. Possibilità di miglioramento a livello legislativo

1. <u>Definizione delle condizioni per la proroga di un contratto normale di lavoro (CNL)</u>
Costatato, nel corso degli ultimi anni, un graduale deterioramento della situazione salariale in alcuni settori economici del mercato del lavoro che ha portato in Ticino all'introduzione di 11 CNL (+ 2 in via di adozione) con salari minimi vincolanti secondo l'art. 360a CO, è indispensabile per il nostro Cantone stabilire – in assenza di specifiche disposizioni federali – la procedura da seguire per il rinnovo dei CNL senza dover investire un eccessivo numero di risorse.

Accogliamo pertanto favorevolmente la proposta.

2. <u>Ampliamento delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro alle quali può essere</u> conferita l'obbligatorietà generale

La proposta di modifica concernente l'ampliamento delle disposizioni di un contratto collettivo che possono essere oggetto di un conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale si applica sia alla citata procedura agevolata esistente (su richiesta della commissione tripartita) sia alla nuova procedura stabilita nell'art. 1a cpv. 2 LOCCL (su richiesta delle parti contraenti) ed è giustificata dal fatto che le offerte abusive e ripetute di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali non sono riconducibili solamente all'inosservanza delle disposizioni sulla retribuzione minima e sulla corrispondente durata del lavoro, ma anche alla violazione di altre condizioni lavorative minime.

Altrettanto importante, a nostro avviso, è la possibilità di conferire il carattere obbligatorio al vincolo di deposito di una cauzione anche nel quadro del conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale, perché qualora ciò non fosse possibile le Commissioni paritetiche non potrebbero ricorrere alla cauzione per il recupero delle spese di esecuzione dei controlli e delle sanzioni emesse nei confronti dei datori di lavoro non vincolati e dei datori di lavoro stranieri, il cui numero – nel nostro Cantone – è rilevante.

Questa proposta collima sostanzialmente con le necessità del nostro Cantone ed è quindi accolta favorevolmente.

3. Procedura complementare per il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale Con la procedura complementare per il conferimento agevolato, viene attribuito alle parti contraenti il diritto di richiedere il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale, fornendo la prova dettagliata dell'offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali.

Accogliamo positivamente anche questa misura, ritenuto che abbiamo sempre considerato fondamentale e prioritario il ruolo delle parti sociali nella lotta contro le distorsioni del mercato del lavoro.



4. <u>Possibilità di prorogare una sola volta e per una durata limitata l'obbligatorietà generale anche in caso di mancato raggiungimento del quorum dei datori di lavoro (procedura ordinaria per il conferimento dell'obbligatorietà generale</u>

Riteniamo interessante la proposta di modifica di legge relativa alla nuova possibilità di derogare al quorum dei datori di lavoro nei soli casi di domande di proroga dell'obbligatorietà generale, che tocca la procedura ordinaria di obbligatorietà generale ai CCL. Infatti tale proposta resta circoscritta:

- a) alle domande di proroga dell'obbligatorietà generale;
- b) ad una sola proroga;
- ad un periodo limitato massimo di 3 anni;
- d) al mantenimento dei contenuti del CCL, ad eccezione di un adequamento salariale.

Considerate le menzionate premesse legali, la rinuncia al quorum dei datori di lavoro appare senz'altro accettabile. Del resto, su questa proposta – inserita nel rapporto Ineichen-Fleisch quale lettera c) alla variante 2 inerente ad eventuali interventi sulla LOCCL – il nostro Cantone, pur prediligendo la variante 1 inerente la rinuncia eccezionale al quorum dei datori di lavoro in caso di abusi e di richiesta delle associazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, non si era espresso negativamente.

All'articolo 2 numero 3^{bis} LOCCL proponiamo di sostituire il termine "<u>prorogazione</u>", scorretto, con il termine di "<u>proroga</u>".

Accogliamo pertanto favorevolmente la proposta.

5. Aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative

L'aumento delle sanzioni ammnistrative da 5'000 a 30'000 franchi fornisce all'autorità un maggior margine di manovra nel valutare e giudicare l'entità dell'infrazione, anche perché il concetto di lieve infrazione è stato abolito, e può servire quindi a garantire meglio l'attuazione delle disposizioni a tutela delle condizioni salariali e lavorative vigenti in Svizzera.

Prendiamo atto inoltre che all'art. 9 cpv. 3 LDist si propone di introdurre una modifca che consiste nella rinuncia a impiegare i due termini "impresa" e "persona", per identificare i possibili soggetti di sanzioni, mantenendo il solo sostantivo di "impresa".

In relazione all'art. 9 cpv. 3 LDist, secondo cui "la SECO tiene un elenco delle imprese che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico", segnaliamo inoltre già fin d'ora che a livello cantonale è stata presentata una mozione, nella quale è stato chiesto al Consiglio di Stato che venga reso pubblico l'elenco di tutte quelle ditte che hanno commesso delle infrazioni in materia di Legge federale sui lavoratori distaccati (LDist). La SECO oggi pubblica online un elenco di tutti i datori di lavoro che sottostanno ad un'interdizione di prestazione di servizi in Svizzera, ma non l'elenco delle ditte che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. Ritenuto che la base legale attuale permette già anche la pubblicazione di questo elenco, abbiamo deciso di accogliere questa specifica richiesta impegnandoci, qualora il legislativo dovesse accogliere tale mozione, a sottoporvi formalmente la richiesta di pubblicare l'elenco di tutti i datori di lavoro oggetto di una sentenza passata in giudicato.

Accogliamo pertanto favorevolmente la proposta.



6. Misure valutate dalla SECO e non concretizzate nel disegno di legge

Alcune delle misure valutate dal gruppo di lavoro della SECO e contenute nel rapporto del febbraio 2014 non sono state concretizzate nel presente disegno di legge. Ci pare pertanto necessario ricordare che alcune di queste dovranno essere nuovamente considerate – come indicato nel rapporto – dopo la valutazione dell'efficacia delle nuove misure entrate in vigore nel 2013 (lotta contro la pseudo indipendenza, responsabilità solidale) alla fine del biennio 2014/2015 o nell'ambito di un'ulteriore revisione della misure di accompagnamento che si rendesse necessaria dopo l'attuazione del nuovo art. 121a Cost.

Queste misure sono:

- la creazione di una base legale per la disposizione immediata dell'interruzione dei lavori in caso di gravi violazioni delle condizioni salariali e lavorative o in caso di pseudo-indipendenza (punto 3.2.2 Rapporto SECO, febbraio 2014);
- la possibilità di emettere una multa nei confronti dei datori di lavoro svizzeri che impiegano pseudo-indipendenti (punto 3.2.3 Rapporto SECO, febbraio 2014). Rileviamo in proposito che il nostro Cantone interviene già in questi casi, multando i datori di lavoro svizzeri (che si avvalgono di pseudo-indipendenti) per non aver notificato il lavoratore quale dipendente;
- il miglioramento della procedura di notifica (punto 3.2.5 Rapporto SECO, febbraio 2014), in particolare del modulo di notifica. Prendiamo atto che i lavori sono stati momentaneamente sospesi, in attesa dell'attuazione dell'art. 121a Cost., ma riteniamo indispensabile che gli stessi vengano ripresi assieme anche alla valutazione sulla possibilità di riscuotere una tassa amministrativa a copertura dei costi legati al trattamento delle notifiche;
- l'aumento del numero di controlli e del relativo indennizzo (punto 3.2.7 Rapporto SECO, febbraio 2014). In questo ambito, al nostro Cantone è stato già riconosciuto un aumento del numero di unità ispettive sovvenzionate al 50% (da 7 a 10.5 unità) per un numero di controlli da eseguire (2'250 all'anno) in linea con l'aumento delle risorse. Inoltre, prendiamo atto che come indicato nella risposta del Consiglio federale alla mozione di Fabio Regazzi "libera circolazione delle persone e controllo del mercato del lavoro nelle regioni di frontiera. Compensazione dei costi più equa da parte della Confederazione" (Mozione 13.4149) un aumento del finanziamento è sempre possibile, grazie alla flessibilità delle basi legali attuali, quando il Cantone dimostra che ve ne è la necessità.
- 7. Possibilità di sanzionare la mancata collaborazione (art. 360b CO)
 Ricordiamo infine, riferendoci alla nostra lettera del 18 febbraio 2014 alla SECO (RG 819),
 che avevamo suggerito di valutare la creazione di una base legale che permetta di
 sanzionare il mancato rispetto dell'obbligo d'informazione e di consultazione dei
 documenti da parte delle Commissione tripartita previsto all'art. 360b cpv. 5 CO. Aspetto,

B. Miglioramento delle misure di accompagnamento a livello esecutivo

questo, tutt'altro che trascurabile.

Nel progetto posto in consultazione si fa riferimento al fatto che – pur garantendo una protezione efficace dei lavoratori nazionali e stranieri contro il dumping salariale e le violazioni delle condizioni di lavoro – sussiste ancora un margine di miglioramento nell'attuazione delle



misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. In particolare, la SECO ribadisce la necessità di portare avanti il progetto di ottimizzazione del metodo di lavoro delle commissioni paritetiche e della collaborazione con i Cantoni (modello di processo). In questo ambito, concordiamo con la SECO – come già detto in occasione della consultazione sull'Accordo di prestazione per l'esecuzione delle misure di accompagnamento per il periodo 2015-2016 – sull'importanza del rispetto del modello di processo da parte di tutti gli attori, commissioni paritetiche e autorità cantonali. Pur tuttavia, per quanto riguarda la necessità che la sanzione pronunciata da una commissione paritetica preceda la sanzione cantonale, a titolo transitorio fino all'adeguamento delle commissioni paritetiche alla nuova prassi, il nostro Cantone continuerà a sanzionare le ditte estere in infrazione anche in assenza di una preventiva decisione definitiva da parte della Commissione paritetica. In caso contrario, si rischierebbe di non sanzionare una ditta in infrazione e di favorire la concorrenza sleale da parte dei prestatori transfrontalieri di servizio.

Vi preghiamo di accogliere, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

II.Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.

